

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1516)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 72, e successive modificazioni, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha previsto l'estinzione dell'ENPI e dell'ANCC con la nomina dei commissari liquidatori fino al 31 dicembre 1980.

I decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, e 28 febbraio 1981, n. 37, non convertiti in legge nei termini costituzionali, prorogavano i poteri dei commissari liquidatori al fine di evitare soluzione di continuità nel-

l'esercizio delle attribuzioni proprie dei predetti enti estinti fino alla concreta attivazione delle strutture e degli organi indicati dal citato articolo 72 della legge n. 833 del 1978.

Il Governo, tenuto conto delle discussioni parlamentari sugli aspetti relativi al nuovo assetto organizzativo preordinato all'esercizio delle funzioni già dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

combustione, ha adottato il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, che riproponeva l'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37.

In base a tale decreto, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332, l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni svolte dall'ENPI, dalla ANCC e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro, è stato fissato al 1° luglio 1981.

La mancata istituzione o attivazione, entro la suddetta data, delle unità sanitarie locali in talune regioni e la non operatività, alla stessa data, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno posto con carattere di immediatezza il problema della continuità delle funzioni

dei predetti enti per i suoi riflessi sull'attività del settore interessato.

Il Governo, al fine di evitare qualsiasi soluzione di continuità nello svolgimento delle funzioni sopradette, ha adottato, permanendo la necessità e l'urgenza, il decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, che, al fine di consentire la meditata soluzione dei problemi connessi al futuro assetto, fissa al 1° gennaio 1982 il termine per l'effettivo esercizio da parte delle USL e dell'ISPEL delle funzioni di cui trattasi.

L'unito decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, differisce, quindi, di sei mesi i termini indicati nel già richiamato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 332.

Il provvedimento è ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC.

Decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981.

Termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per l'effettivo esercizio, da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 332, nonché quello per il comando del personale alle unità sanitarie locali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al terzo comma dello stesso articolo 1, sono fissati al 1° gennaio 1982; il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo e terzo comma del predetto articolo 1 è fissato al 31 dicembre 1981; il termine di cui al quarto comma del richiamato articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982; il termine di cui all'articolo 1-bis del suddetto decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, introdotto in sede di approvazione della legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, è fissato al 31 gennaio 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — MARCORÀ
— DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA